



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Circolare applicativa N.9

Prot.n.00103301

San Marino 19 settembre 2014/1714 d.F.R.

*Trasmessa tramite mail
e Doqui/Acta*

Spett.li

- Direttori di Dipartimento
- Ufficio Tributario
- Ufficio Industria, Artigianato e
Commercio
- Ufficio del Lavoro
- Organizzazioni Sindacali
- Organizzazioni Economiche
- Commissione Nazionale delle Libere
Professioni

Loro Sedi

Oggetto: Circolare Applicativa N.9 - Titolo IV DELLE MISURE DI INCENTIVAZIONE Legge 166/2013 e Decreto Delegato n. 63/2014 Capo II Incentivi a sostegno del comparto turistico e Capo III Incentivi per lo sviluppo dell'industria audiovisiva.

In riferimento alle normative in oggetto, si forniscono di seguito le informazioni utili alla loro applicazione:

Parte 1) Titolo IV DELLE MISURE DI INCENTIVAZIONE - L.166/2013

Capo I Detassazione Degli Utili Reinvestiti

Art.61 (*Detassazione degli utili reinvestiti*) **comma 2:** con riguardo al requisito dei dipendenti, qualora il numero degli stessi scenda al di sotto del numero minimo, per dimissioni o licenziamento, ai fini del mantenimento dei benefici, l'impresa deve ripristinare il numero minimo di 5 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o 3 dipendenti purchè sammarinesi o residenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro 60 giorni dalla data da cui decorrono le dimissioni o i licenziamenti. Ai fini del soddisfacimento del requisito in parola si computano per intero anche i dipendenti in regime di part-time.

Si rammenta che ai sensi dell'art.71 (*Applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I e II, alle attività economiche di nuova costituzione*) possono accedere alle agevolazioni in esame le imprese che avviano il progetto di investimento nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa anche in assenza dei requisiti occupazionali previsti.

Art.62 (Investimenti incentivati) comma 1 lett. a) e c): possono beneficiare delle agevolazioni gli investimenti che non costituiscano semplice sostituzione di macchinari, impianti, o beni con altri di identica funzionalità documentandone le caratteristiche tecniche e produttive. Tale condizione non si applica qualora si tratti del primo investimento riferito alle lett.a) e c) effettuato da una impresa che abbia le caratteristiche previste dall'art.71 della L.166/2013.

In merito agli investimenti riferiti al punto a) ed alla loro non incidenza sul piano occupazionale, si intende che il numero dei dipendenti al quale fare riferimento è quello alla data della richiesta di agevolazione ed è composto da tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e quelli con rapporto di lavoro continuativo presso la stessa impresa da almeno quattro anni. Qualora tale numero diminuisca durante il periodo di autorizzazione per la fruizione dei benefici, è possibile reintegrarlo attraverso le modalità come sopra indicate all'art.61 c.2. Il requisito occupazionale in esame deve essere documentato all'atto della richiesta.

Art.62 comma 1 lett. b) e comma 4): per gli investimenti in immobili il requisito occupazionale richiesto va inteso in senso aggiuntivo a quello indicato all'art.61 comma 2. Tale ulteriore requisito può essere assolto:

- a) in via transitoria, fino al 31/12/2014, attraverso l'art.75 comma 2 individuando i dipendenti interessati in occasione della presentazione del progetto di investimento di cui all'art.64;
- b) entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi riferito al primo periodo di imposta in cui si utilizza il predetto beneficio fiscale.

Il predetto requisito va mantenuto per l'intera durata del beneficio fiscale (6/8 anni). Nel caso di dimissioni o licenziamenti, si applica quanto detto in riferimento all'art.61 comma 2.

Alle predette disposizioni si debbono attenere anche le nuove attività economiche di cui all'art.71.

La sostituzione del bene immobile disciplinata al comma 4) va comunicata all'Ufficio Tributario ed all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio ai fini di valutarne la congruenza e il valore precedentemente autorizzato. Qualora il bene immobile abbia un valore minore di quello sostituito si procede alla riduzione dell'importo autorizzato.

Art.62 comma 2: si precisa che l'acquisizione di beni e servizi connessi all'investimento può essere oggetto di agevolazione indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato (es. locazione finanziaria anche a tasso zero, acquisto diretto, contratto di appalto, ecc.) attraverso la quale l'impresa acquisisce gli stessi beni e servizi; la norma si applica anche: a) agli interventi realizzati dalla stessa impresa richiedente (lavori in economia); e b) ad eventuali beni usati; in entrambi i casi dovrà essere presentata perizia giurata di soggetto abilitato nella materia o mediante certificazione da parte del sindaco revisore con trasmissione in occasione della richiesta all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio.

Art.62 comma 5): gli investimenti sono quelli previsti dal Capo II **INCENTIVI A SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO** del Decreto Delegato n.63/2014 anche in applicazione dell'art.28 della L.2013 n.71.

Si forniscono le seguenti indicazioni relativamente all'art.63 (*Coefficienti – Modalità applicative*) comma 1 lettera b).

Possono accedere, gli operatori del settore ricettivo che realizzano, con attestato di fine lavori entro il 31/12/2018, investimenti di almeno una delle seguenti tipologie:

- a) ampliamento con l'incremento del numero delle stanze ed un miglioramento della classificazione prevista dalle disposizioni in vigore;

b) interventi strutturali presso le attività ricettive rispetto alle barriere architettoniche con requisiti superiori a quelli minimi previsti dalle norme di settore;
Sono compresi negli investimenti di cui sopra anche l'acquisizione di beni riferibili alla lettera a) e c) dell'art.62 comma 1.

Le caratteristiche degli investimenti sopraindicati debbono essere attestate all'atto della richiesta.

Ai fini degli investimenti inerenti l'art.11 del D.D.2014 n.63 non si applica il criterio della occupazione aggiuntiva prevista per l'applicazione dell'art. 62 comma 1 lett. b), se sussiste un incremento occupazionale di almeno una unità dipendente secondo le indicazioni che seguono, è possibile accantonare fino al 70% al contrario tale percentuale diviene pari al 65%. Per determinare la percentuale di abbattimento degli utili, si deve tenere conto della media mensile dei dipendenti assunti nell'anno precedente a quello della richiesta rispetto a quello dell'anno in cui viene utilizzato il beneficio. L'accantonamento nella misura del 70% non è cumulabile con quello disciplinato dall'art.70.

Art.63 (Coefficients - Modalità applicative) comma 2: Per quanto riguarda la percentuale massima di reddito non imponibile che è pari al 70% si deve tenere in conto anche delle agevolazioni già autorizzate con riferimento al Decreto n.65/2007, che restano valide sino al loro esaurimento. Si precisa che gli utili accantonabili agli effetti delle disposizioni in esame sono quelli "civili" derivanti dalla redazione del bilancio secondo le modalità previste dalla L.2006 n.47 ("Legge sulle Società") e successive modifiche.

Art.63 comma 3 e 5: I benefici fiscali autorizzati decorrono dal periodo di imposta nel quale è stato presentato il progetto di investimento ai sensi dell'art.65 e per i successivi 5 o 7 per investimenti superiori ai 7 milioni di € per complessivi 6 ovvero 8 periodi di imposta. In merito alla applicazione del comma 5, il vincolo si intende rimanere di 5/7 anni.

Art.63 comma 6 e 7: In merito alla applicazione del comma 7 ed indipendentemente dalla eventualità prevista al comma 6, il beneficiario deve sottoscrivere apposita dichiarazione di debito in carta libera allegandola in sede di dichiarazione dei redditi con consenso di iscrizione di privilegio sui propri beni ogni anno e sulla base delle risultanze di bilancio e delle riduzioni realmente realizzate.

Art.64 (Termini di presentazione del progetto e di avvio dell'investimento): Le condizioni previste ai commi 1 e 2 debbono considerarsi alternative.

Art.66 (Esito dell'istruttoria): Si precisa che presso l'Ufficio Industria Artigianato e Commercio si presentano esclusivamente le istanze inerenti il Capo I Detassazione degli utili reinvestiti del Titolo IV, mentre quelle riferite:

- **all'art.70 (Incentivi per l'incremento della occupazione):** non richiedono alcuna autorizzazione. Andranno indicati esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi regolarmente presentata documentando con un allegato la dimostrazione dei dati occupazionali che consentono l'accesso alla agevolazione al quale aggiungere le attestazioni da parte dell'Ufficio del Lavoro.
- **all'art.73 (Ulteriori Incentivi):** che consistono nella esenzione dal pagamento della tassa licenza nonché esenzione fiscale del reddito di impresa o di lavoro autonomo pari al 50% secondo le modalità ivi previste, debbono essere richiesti all'atto della richiesta del rilascio licenza attualmente con le modalità "on-line" ai sensi della L.2014 n.40 e relativa "**carta dei servizi**" mentre per i lavoratori autonomi l'esenzione al 50% deve essere manifestata in occasione della prevista iscrizione presso l'Ufficio del Lavoro. In merito all'articolo in esame,

si precisa che i requisiti indicati nel primo e secondo comma debbono considerarsi alternativi.

Capo III Incentivi per le imprese di nuova costituzione

Art. 72 (*Riporto delle perdite fiscali per le imprese di nuova costituzione*): La agevolazione è fruibile in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità ivi previste e non necessita di autorizzazioni preventive.

Art. 74 (*Deduzione fiscale per il capitale proprio*): La disposizione è fruibile in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità ivi previste e non necessita di autorizzazioni preventive. L'importo da prendere in considerazione è quello al netto delle riserve obbligatorie per legge.

Parte 2

Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63 TITOLO I MISURE DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

Capo II Incentivi a sostegno del comparto turistico

Art.10 (Incentivi fiscali per la vendita di quota minima di singoli pernottamenti in Repubblica di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge del 27 giugno 2013 n.71): La disposizione è fruibile in sede di dichiarazione dei redditi allegando apposita certificazione rilasciata dal competente Ufficio del Turismo.

Art.12 del DD 63/2014 (sconto sui consumi energetici delle strutture ricettive con operatività annuale di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n.71): Gli operatori economici individuati al comma 1 dell'articolo in esame, qualora svolgano effettivamente un periodo di apertura per l'intero anno solare, possono utilizzare l'agevolazione prevista in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità ivi previste allegando apposita attestazione dei consumi rilasciata dall'AASS. Si precisa che lo sconto sui consumi va ripreso in aumento nella medesima dichiarazione dei redditi. Le modalità di utilizzo del credito di imposta sono alternative fra loro.

Art.13 (*Sconto sui consumi energetici delle strutture ricettive con operatività annuale di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n.71*): Gli operatori economici individuati al comma 1 dell'articolo in esame, qualora svolgano effettivamente un periodo di apertura per l'intero anno solare, possono utilizzare la decontribuzione ivi prevista presentando apposita richiesta all'Ufficio del Lavoro secondo le modalità in uso.

Capo III Incentivi per lo sviluppo dell'industria audiovisiva

Art. 14 (*Misure di incentivazione fiscale di cui all'articolo 37, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n. 71*): Le attività anche libero professionali, che in nome proprio svolgono effettivamente le attività indicate al comma 1, intendendo per progetti le varie fasi che intervengono per la realizzazione cinematografica, audiovisiva o teatrale, possono utilizzare le agevolazioni in materia di imposta sul reddito depositando preventivamente presso l'Ufficio Industria Artigianato e Commercio il progetto di produzione che si intende realizzare con i relativi costi, che verranno poi certificati dal predetto ufficio ai fini dell'abbattimento del reddito imponibile. Per reddito imponibile si intende il reddito imponibile di ogni singola produzione, pertanto i

costi in oggetto vengono sospesi e portati in deduzione al momento della produzione dei relativi ricavi.
Analogamente è fruibile l'agevolazione prevista alla lettera b).

IL SEGRETARIO DI STATO

- Claudio Felici -

